

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALUNNI IPOACUSICI E IPOVEDENTI PER IL PERIODO: A.S. 2026/2027-A.S. 2027/2028-A.S.2028/2029-A.S. 2029/2030 CON FACOLTA' DI PROROGA PER UN ULTERIORE ANNO.

CIG:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Indetto con determinazione n. del

Indice generale

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e destinatari del servizio.....	
Art. 2 - Finalità del Servizio ed obiettivi	
Art. 3 – Modalità organizzative.....	
Art. 4 – Requisiti professionali del personale impiegato.....	
art. 5 - Obblighi e responsabilità dell'aggiudicatario.....	
Art. 6 – Responsabile operativo del servizio	
Art. 7 – Impegno lavorativo richiesto al personale.....	
Art. 8 – Compiti dell'Ente Committente.....	
Art. 9 - Implementazione del servizio	
Art. 10 – Importo dell'appalto.....	
Art. 10.1 Importo a base d'asta e stima dei costi della manodopera.....	
Art. 10.2 Entità dell'appalto e modifiche contrattuali.....	
Art. 11 – Entità e durata dell'appalto.....	
Art. 12—Esecuzione anticipata del contratto.....	
Art. 12bis-Anticipazione.....	
Art. 13-- Divieto di cessione del contratto e di subappalto.....	
Art. 14 –Adempimenti relativi alla sicurezza.....	
Art. 15— Applicazione contratti di lavoro e clausola sociale	
Art. 16 – Assicurazioni.....	
Art. 17-- Obblighi e responsabilità dell'aggiudicatario	
Art. 18—Vigilanza e controllo	
Art. 19—Garanzie contrattuali.....	
Art. 20- Modalità di fatturazione e pagamento.....	
Art. 21- Revisione periodica del prezzo.....	

Art. 22—Inadempimenti e penalità	
Art. 23--- Norme di comportamento collaboratori o dipendenti dell'appaltatore/soggetti incaricati e norme di anticorruzione.....	
Art. 24 –Norme in materia di sicurezza sul lavoro.....	
Art. 25 – Risoluzione del contratto.....	
Art. 26 –Recesso unilaterale.....	
Art. 27 – Sciopero.....	
Art. 28 – Trattamento dei dati personali.....	
Art. 29 – Forma del contratto e spese contrattuali.....	
Art. 30 – Foro competente.....	
Art. 31 – Responsabile del Servizio di “Assistenza scolastica per ipoacusici ed ipovedenti”, del procedimento, e dell’esecuzione del contratto.....	
Art. 32 – Disposizioni transitorie e finali.....	

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto, ai sensi dell'art. 173 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza alla comunicazione agli alunni con disabilità sensoriale uditiva e/o visiva residenti nei comuni di San Casciano, Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, Impruneta, Bagno a Ripoli, Pontassieve, Pelago, Rufina, Reggello, Figline e Incisa Valdarno, Rignano sull'Arno e Fiesole, all'interno della Società della Salute Fiorentina Sud Est (di seguito SDS) frequentanti gli istituti scolastici dei comuni facenti parte della stessa SDS e dei comuni limitrofi.

Il servizio prevede l'effettuazione di interventi a favore di tali alunni svolti da operatori qualificati tesi a favorire la comunicazione e l'inserimento nel contesto della classe promuovendo l'autonomia e la crescita socio culturale.

Gli operatori dovranno essere disponibili a partecipare a riunioni di programmazione e P.E.I.

ART. 2 – FINALITA' DEL SERVIZIO ED OBIETTIVI

Il servizio è volto a garantire il diritto alla studio, facilitando il percorso formativo-didattico nell'assolvimento dell'impegno scolastico, degli studenti ipoacusici ed ipovedenti di ambo i sessi frequentanti le scuole dei comuni facenti parte della Società della Salute Fiorentina sud est e dei comuni limitrofi, ai fini dell'acquisizione dell'autonomia funzionale e quindi della loro piena integrazione scolastica e sociale.

Il servizio ha il compito di assicurare, mediante l'impiego di specifico personale, individuato al successivo art. 4, l'attività educativo-didattica di supporto all'allievo per facilitare la comunicazione e superare le difficoltà di apprendimento connesse alla disabilità sensoriale, da svolgere in collaborazione con la scuola, la famiglia e i servizi socio-sanitari secondo un progetto individualizzato.

Gli interventi degli operatori saranno rivolti agli allievi individuati dal competente servizio professionale di ciascun Comune facente parte della Società della Salute Fiorentina sud est, il cui piano educativo individuale metta in evidenza problemi tali da prevedere interventi specializzati finalizzati al recupero scolastico e all'autonomia personale.

L'obiettivo finale del servizio è di ottenere che attraverso interventi specializzati la disabilità visiva o uditiva non crei situazioni di svantaggio, disagio o abbandono dell'ambiente scolastico.

ART. 3 – MODALITA' ORGANIZZATIVE

Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, indicativamente entro il 31 Luglio il competente servizio sociale professionale dei Comuni appartenenti alla Società della Salute Fiorentina sud est, provvederà ad elaborare per ciascun alunno, necessitante degli interventi di cui al precedente art.

2, un progetto d'intervento. Per le nuove attivazioni del servizio deve essere inviato al Gestore -e in conoscenza all'ufficio amministrativo del Comune inviante - apposito modulo predisposto da Società della Salute **(Allegato)** in tempo utile – possibilmente entro il 31 Luglio- per l'organizzazione degli interventi richiesti.

Per le nuove attivazioni è altresì indicato di far firmare alla famiglia il modulo di richiesta prestazione in uso a SDS.

Prosecuzione del servizio negli anni successivi al primo di avvio dell'intervento

Entro il 31 Luglio va inviato al Gestore da parte di ciascun servizio sociale apposito elenco dei casi da attivare, contenente le informazioni utili all'avvio del servizio.

Il gestore provvederà a inviare successivamente alla DEC apposita tabella riassuntiva in excel - che verrà predisposta da SDS –contenente i nominativi di nuova attivazione e di rinnovo afferenti all'intero territorio della SDS Fiorentina Sud Est.

Assenza operatore

Nel caso di assenza non programmata e/o non programmabile dell'educatore dovrà essere garantita la sua sostituzione a partire dal 2° giorno, salvo assenze dell'educatore programmate e note alla Cooperativa per le quali la sostituzione è da prevedere a partire dal 1° giorno.

Il gestore è tenuto ad inviare comunicazione preventiva (nome del sostituto e periodo durata sostituzione) al SS richiedente ed all'Istituto scolastico. Deve essere garantito il raccordo con la famiglia per la comunicazione del nominativo dell'operatore in sostituzione.

Assenza dell'alunno

Nel caso di assenza breve dello studente -massimo 3 giorni- l'educatore svolge le ore previste nel plesso di assegnazione dell'alunno svolgendo le seguenti attività:

- predisposizione materiale didattico necessario allo studio a casa o da preparare in vista del rientro a scuola

- collegamento da scuola con l'alunno assente se sono presenti le condizioni complessive per l'attivazione, in raccordo con scuola e genitori, anche per un orario ridotto (mantenimento contatto)

- relazioni di aggiornamento sull'andamento del progetto da inviare al Servizio Sociale di riferimento.

L'educatore è tenuto a comunicare l'assenza dell'alunno al coordinatore dell'ente gestore.

Nel caso di assenza breve dello studente (max 3 gg), l'educatore rimarrà nella scuola per la predisposizione del materiale didattico necessario allo studio a casa del disabile o per la predisposizione del materiale utile al rientro a scuola dello stesso.

Per assenze superiori ai 3gg. l'educatore sospende il servizio in attesa del rientro a scuola del disabile.

In casi specifici e motivati dall'equipe multidisciplinare che segue lo studente con disabilità potrà essere progettato un intervento educativo integrato tra scuola e domicilio.

Relazioni:

ai fini del necessario monitoraggio e/o aggiornamento rispetto agli obiettivi del progetto individuale inseriti nel Pei, per ciascun alunno per il quale è attivo l'intervento oggetto del presente Capitolato è previsto l'invio di due relazioni. Esse devono essere inviate al case-manager assistente sociale, indicativamente a Novembre/ Dicembre e a Maggio con i seguenti contenuti:

Progetto di dettaglio con obiettivi e azioni condivisi con gli insegnanti
valutazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti

Report sintetico dell'attività

Per tali adempimenti si prevede l'utilizzo di n.1 ora di servizio .

Sono altresì previsti incontri di verifica dell'andamento del progetto individuale con il case manager indicativamente n.2 per ciascun anno scolastico oltre alla partecipazione su convocazione agli incontri Pei .

ART. 4 - REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE IMPIEGATO

Al fine di garantire a ciascun alunno/studente un Progetto Individuale di Intervento necessario per la realizzazione di una personale e adeguata programmazione scolastica, rispondente alle necessità e alle scelte compiute dalla famiglia, il personale impiegato nel servizio di assistenza scolastica integrativa a favore degli alunni/studenti con disabilità della vista e dell'udito dovrà possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale:

- In caso di ipoacusia qualifica di assistenza alla comunicazione per sordi avendo conseguito un corso L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni) di minimo 3 livelli;
- In caso di ipovisione qualifica regionale con formazione specifica su cecità ed ipovisione;
- consolidata e documentabile esperienza almeno triennale nell'assistenza socio-didattica ai disabili sensoriali (ipoacusici e ipovedenti).

L'operatore impiegato nel servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di soggetti disabili della vista e dell'udito assegnato a ciascun assistito ha il compito di:

-affiancare lo studente in classe durante le lezioni e le prove di verifica, con la funzione di facilitatore degli apprendimenti e della comunicazione;

- predisporre e adattare il materiale didattico/i testi scolastici e progettare le tecniche metodologiche
- mantenere forme di collaborazione con gli operatori dell'istituzione scolastica, secondo le necessità del caso.

L'aggiudicatario dovrà altresì assicurare l'aggiornamento professionale del proprio personale mediante periodiche occasioni di aggiornamento e formazione.

La documentazione relativa ai requisiti professionali degli operatori e al loro aggiornamento dovrà essere fornita alla SDS.

Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente capitolato presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti della Società della Salute e risponde del proprio operato esclusivamente al responsabile incaricato dell'aggiudicatario. Le prestazioni d'opera da parte del personale utilizzato dall'aggiudicatario, per le attività di cui al presente capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego con la Società della Salute, né possono rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti dell'Ente.

ART. 5 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si impegna a fornire alla Società della Salute, prima dell'inizio dell'appalto, gli elenchi nominativi con le qualifiche ed i rispettivi curricula delle unità di personale che intende impiegare nell'attività e di altro personale del medesimo livello per le eventuali sostituzioni, nonché a comunicare tempestivamente le sostituzioni provvisorie o definitive.

L'aggiudicatario dovrà assicurare di regola, la presenza continuativa degli stessi operatori per tutto l'anno scolastico.

In caso di ferie, malattie o permessi od altri istituti simili egli dovrà assicurare il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo ove richiesto le sostituzioni con altro personale idoneo, competente e di pari professionalità in possesso dei requisiti di cui all'art.4.

In caso di eventuali assenze improvvise del singolo operatore incaricato del servizio, l'aggiudicatario è comunque tenuto ad assicurare il completo e corretto espletamento del Servizio programmato, ricorrendo alla sostituzione immediata del personale assente, dandone tempestiva comunicazione al Responsabile dell'esecuzione del contratto (DEC).

L'aggiudicatario dovrà indicare il Responsabile operativo del servizio oggetto dell'appalto, il quale avrà il compito di tenere i collegamenti con il Responsabile dell'esecuzione del contratto (DEC). per la verifica dell'attività programmata.

L'aggiudicatario è tenuto ad applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara oppure un CCNL diverso ma equivalente ai sensi dell'art. 11 del codice e suoi allegati. Inoltre è tenuto ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazione, di igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. A tale riguardo l'aggiudicatario è tenuto a fornire alla Società della Salute la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori impiegati.

L'aggiudicatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate.

L'aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato esonerando la Società della Salute

da ogni responsabilità conseguente e restando pertanto a esclusivo carico dell'aggiudicatario qualsiasi riconoscimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte della Società della Salute. Pertanto dovrà garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che saranno a totale carico dell'aggiudicatario con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente medesimo e di ogni indennizzo.

ART. 6- RESPONSABILE OPERATIVO DEL SERVIZIO

1. Il soggetto aggiudicatario deve comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, il nominativo del Responsabile operativo dell'Impresa cui è demandata la responsabilità dell'esecuzione e della conduzione del servizio. Il responsabile operativo avrà il compito, in nome e per conto del soggetto affidatario, di assicurare la rispondenza del servizio a quanto previsto dal presente Capitolato ed alle istruzioni impartite dalla Società della Salute.

2. La SDS fermo il proprio diritto di vigilare sull'esecuzione del servizio, comunicherà le proprie osservazioni ed i propri rilievi, relativi all'esecuzione dell'appalto, al responsabile operativo.

3. Il responsabile operativo sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante il proprio recapito telefonico aziendale e dovrà essere munito di telefono cellulare al fine di consentire alla SDS di contattarlo, per ogni evenienza e comunicazione, durante lo svolgimento del servizio programmato.

4. In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo sarà cura del soggetto affidatario indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

5. In particolare il responsabile operativo avrà il compito di:

- a) organizzare e dirigere l'impiego del personale;
- b) garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti l'esecuzione del servizio;
- c) garantire il rispetto dei programmi lavoro degli interventi previsti;
- d) garantire il rispetto delle norme di sicurezza in attuazione al T.U. sulla Salute e Sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.81/2008.

La SDS potrà sempre, a sua discrezione, chiedere la sostituzione del responsabile operativo, quando questi non si attenga ai compiti sopra elencati.

ART. 7- IMPEGNO LAVORATIVO RICHIESTO AL PERSONALE

COMUNI INTERESSATI	A.S. 2026-2027	A.S. 2026-2027 A.S. 2027-2028 A.S. 2028-2029 A.S. 2029-2030	PROROGA A.S. 2030-2031	TOTALE ORE
PONTASSIEVE	770 h	3080 h	770 h	3850 h
RUFINA	350 h	1400 h	350 h	1750 h
SAN CASCIANO	1100 h	4400 h	1100 h	5500 h
BARBERINOTAVARNELLE	350 h	1400 h	350 h	1750 h
TOTALE ORE APPALTO	2.570 h	10.280 h	2.570h	12.850 h

Il soggetto affidatario ha la responsabilità diretta sull'osservanza degli obblighi contrattuali, retributivi, assicurativi, assistenziali e previdenziali per il personale, esonerando la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

ART. 8 – COMPITI DELL'ENTE COMMITTENTE

La SDS nella figura della DEC svolge i seguenti compiti:

- a** – espleta le funzioni di programmazione, di indirizzo, di pianificazione e coordinamento tecnico dell'attività oggetto dell'appalto;
- b** – quantifica, in collaborazione con le figure professionali dei Comuni appartenenti alla SDS, le ore di intervento per ciascun utente;
- c** – svolge i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste all'aggiudicatario ed effettua un monitoraggio sull'efficienza ed efficacia degli interventi rivolti agli utenti che accedono al servizio.

ART. 9- IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO

La SDS si riserva altresì, qualora se ne presenti la necessità, la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria un incremento delle attività agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente.

A supporto dell'autonomia e della comunicazione, dovrà essere garantita la presenza degli educatori per la partecipazione alle gite scolastiche.

La stazione appaltante si riserva di disporre le modifiche contrattuali necessarie ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b) del codice.

ART. 10 IMPORTO DELL'APPALTO

Art. 10.1 - Importo a base d'asta e stima dei costi della manodopera

L'importo complessivo stimato per i servizi oggetto del presente appalto posto a base di gara, stabilito per i quattro anni scolastici di vigenza contrattuale (15.09.2026-30.06.2030), calcolato secondo quanto in dettaglio indicato nella scheda tecnica allegata al presente capitolato, è pari ad un complessivo presunto di **€. 265.073,28** calcolato sulla base di un numero di ore stimato come occorrente per l'espletamento delle attività richieste (pari a presunte 10.280 ore complessive) e sommando una voce aggiuntiva a titolo di rimborso delle spese generali e costi della sicurezza (pari al 10% dell'importo totale dei costi della manodopera) ed è così riepilogato:

	A		C	D
n	Descrizione dei servizi	Importo annuale Dal 15.09.2026 al 30.06.2027	Importo vigenza contrattuale dal 15.09.2026 al 30.06.2030 importo a base d'asta	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
1	Servizio educativo scolastico disabili sensoriali	€ 66.268,32	€ 265.073,28	€ 0,00

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, la stima dei costi legati alla manodopera, così come indicato in dettaglio nel relativo prospetto allegato al presente capitolato, è determinata in **€ 238.804,40** (duecentotrentottoottocentoquattro/40). Pertanto, su tale tipologia di servizio, si ipotizza una percentuale della spesa relativa alla manodopera pari al 90,09 ca. % dei costi dell'appalto.

I costi della manodopera sono stati calcolati sulla base dei dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, quali: numero di unità, monte ore annuale, CCNL applicato dall'attuale appaltatore (**CCNL delle Cooperative sociali, cod. T151 CNEL**), qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, relativi al Livello D2 con inquadramento contrattuale per assistente sociale e/o educatore professionale.

La SDS si riserva la facoltà, nel corso dello svolgimento contrattuale, di modificare l'importo in aumento o in diminuzione, in relazione all'aumento o al decremento degli utenti e/o ad una diversa organizzazione dei servizi previsti.

Al contratto si applica, in ogni caso, l'Art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, come di seguito specificato.

L'effettivo importo contrattuale sarà definito in base all'offerta economica presentata dall'aggiudicatario.

Tali dati hanno quindi valore presuntivo ed indicativo ai soli fini della formulazione dell'offerta e non costituiscono obbligo e vincolo per la SDS. **L'Operatore economico è obbligato ad effettuare il servizio anche per quantità minori o maggiori di quelle indicate, senza alcuna variazione dei prezzi di aggiudicazione.**

10.2 ENTITA' DELL'APPALTO E MODIFICHE CONTRATTUALI

Il valore complessivo dell'appalto, ai fini della determinazione delle soglie, per l'intera durata dell'appalto, è stabilita in **€. 397.609,92** ed è comprensiva delle seguenti opzioni, riepilogate nella tabella n. 2.

Opzione 1) Proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi (dal 15.09.2030 al 30.06.2031) ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari **€ 66.268,32**, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore, **a mezzo PEC, almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 120 co. 10. Al fine di perfezionare la proroga del contratto sarà sufficiente lo scambio a mezzo PEC della predetta comunicazione controfirmata dall'appaltatore per accettazione.**

Opzione 2): qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà richiedere all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari ad **€. 66.268,32** ai sensi dell'art. 120 co. 9.

E' facoltà della Stazione Appaltante richiedere un'estensione del servizio ad altri utenti del territorio del Polo Chianti e Polo Valdarno e Valdisieve all'interno della SDS, sulla base delle esigenze riscontrate, o richiedere nel corso dell'esecuzione del contratto minori prestazioni, nel limite del 20% dell'importo contrattuale, alle condizioni del contratto stesso e senza che l'Aggiudicataria possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di sorta, salvo il pagamento del corrispettivo per le ore di servizio effettivamente svolte.

TABELLA 2

Importo complessivo a base di gara (C)	€ 265.073,28
Importo per l'opzione di proroga (120 co.10)	€ 66.268,32
Importo massimo, in caso di variazioni in aumento (120 co. 9)	€ 66.268,32
Valore globale stimato	€ 397.609,92

ART.11 - ENTITA' E DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **quattro anni scolastici**, decorrenti *dal 15.09.2026*, compatibilmente con la tempistica di aggiudicazione della presente procedura o, laddove ricorrano le condizioni, a far data dalla consegna anticipata del servizio in applicazione dell'art. 17 co. 8 del Codice.

Sono previsti interventi per complessive n. 2570 ore annue. Tale stima non costituisce impegno per l'Ente potendo variare in più o in meno in relazione al numero degli utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa. Verificandosi tale ipotesi nessuna pretesa potrà pertanto essere vantata dall'aggiudicatario.

Il valore onnicomprensivo per l'intera durata dell'appalto soggetto al ribasso d'asta che le offerte non devono oltrepassare è di **€ 265.073,28**.

L'Aggiudicataria è tenuta ad effettuare tutte le eventuali forniture strumentali connesse e complementari alle prestazioni oggetto del contratto, anche se non indicate nel presente capitolato, senza per queste pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo ulteriori.

L'appalto decorrerà dall'inizio dell'A.S. 15/09/2026 al 30/06/2030. La Società della Salute Fiorentina sud est si riserva la facoltà di procedere alla proroga della durata del contratto per un periodo di un ulteriore anno e cioè dal 15/09/2030 al 30/06/2031.

L'Impresa aggiudicataria è impegnata ad accettare l'eventuale proroga alle condizioni di contratto, nessuna esclusa.

E' fatta salva l'opzione di proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, presumibilmente non superiore a sei mesi; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 12 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L'esecuzione d'urgenza del contratto è ammessa esclusivamente nei casi previsti dall'art. 17, comma 8 e 9 del D.Lgs. n. 36/2023. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 12 bis ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs 36/2023 sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia e' rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 13- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

L'aggiudicatario non potrà sotto qualsiasi titolo, cedere tutto o in parte il contratto.

Le prestazioni oggetto del presente appalto configurano un servizio riconducibile all'allegato XIV della direttiva 2014/24/UE cui non si applica automaticamente la disciplina del subappalto di cui all'art.119 del D.lgs 36/2023. Si ritiene che le prestazioni del servizio di cui all'art. 1 debbano essere svolte direttamente dall'appaltatore, in ragione della natura del servizio in quanto trattasi di prestazioni rivolte ad una utenza fragile in cui vi è un'elevata interazione tra operatore e utente che rende fondamentale la selezione del personale, la progettazione degli interventi, il controllo di qualità; tutti elementi che rendono indispensabile un rapporto diretto e non mediato tra servizio sociale ed erogatore del servizio oggetto dell'appalto.

Art. 14- ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 . Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico

riferimento al: rischio chimico, biologico, sollevamento manuale dei carichi e quant'altro concernente l'attività lavorativa con specifico riferimento all'oggetto dell'appalto (L.R.T. 13/2008).

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato. L'Amministrazione si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della Stazione Appaltante che delle autorità.

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di interferenza da intendersi come circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore.

Ne consegue pertanto l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

Si dà altresì atto che, nell'ambito del presente appalto escludendosi interferenze fra committente ed appaltatore, si valutano i costi della sicurezza relativi all'interferenza pari a € 0.

Art. 15 -APPLICAZIONE CONTRATTI DI LAVORO E CLAUSOLA SOCIALE

Il presente appalto è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione/cambio appalto e salvaguardia dell'occupazione previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente tra le associazioni imprenditoriali di categoria e le OO.SS. dei lavoratori più rappresentative.

L'Impresa Aggiudicataria si obbliga ad osservare e ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti come indicato all'art.10.1 e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio anche eventualmente dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali, fino alla loro sostituzione, anche se l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o benché receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, sollevando sin d'ora la Società della Salute da ogni onere e responsabilità. Se l'appaltatore è una Cooperativa dovrà osservare le predette disposizioni anche nei confronti dei soci.

Per quanto previsto nel precedente comma, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Società della Salute Fiorentina sud-est né avrà titolo al risarcimento dei danni. L'appaltatore in osservanza di ogni norma in materia di lavoro solleva espressamente la Società della Salute da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente a carico dell'Appaltatore stesso.

Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali compresi quelli per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero

l'obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del l'obbligo in solido con la Società della Salute, e con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti della Società della Salute stessa. La Società della Salute si riserva, altresì, il controllo, in qualunque momento a semplice richiesta, del rispetto degli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori. Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, autonomia organizzativa dell'impresa, nonché per salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, l'affidatario, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, nell'esecuzione del contratto, ha l'obbligo di applicare la clausola sociale assorbendo e utilizzando prioritariamente nell'espletamento dei servizi, qualora disponibile e armonizzabile con la propria organizzazione aziendale, il personale attualmente impiegato nell'erogazione del servizio dal precedente appaltatore, esonerando i lavoratori dallo svolgimento del periodo di prova che si considera superato, con il rispetto dell'anzianità maturata e maturanda e con le stesse condizioni normative ed economiche acquisite con l'appaltatore uscente.

Art. 16-ASSICURAZIONI

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare, per l'intera durata del contratto, apposita polizza di responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti, a copertura dei rischi inerenti il servizio appaltato con i seguenti massimali minimi:

verso terzi o cose- **€ 5.000.000.00** (cinque milioni) unico per sinistro e per anno.

verso i dipendenti- **€ 5.000.000.00** (cinque milioni) per sinistro col limite di € 500.000 per ogni persona infortunata.

La copertura assicurativa dovrà comprendere tutti i danni che, in relazione all'espletamento dei servizi o per cause ad esso connesse derivassero alla Stazione Appaltante o a terzi, cose o persone. Ogni responsabilità s'intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico dell'Aggiudicataria.

L'Aggiudicataria sarà tenuta a fornire alla Società della Salute copia della suddetta polizza con relative condizioni, prima dell'avvio, nonché degli eventuali successivi aggiornamenti. L'Aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi incidente o infortunio dovesse verificarsi per consentire la pronta attivazione delle eventuali polizze assicurative della Stazione Appaltante. Eventuali inadempienze nel merito saranno risarcite alla Stazione Appaltante o alle famiglie degli utenti dall'appaltatore stesso.

Art. 17 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'aggiudicatario si impegna a:

–garantire la realizzazione degli interventi oggetto del presente Capitolato;

–fornire tutti i dati richiesti dalla SDS in relazione al servizio di assistenza scolastica per ipoacusici ed ipovedenti;

–concordare l'orario di lavoro degli operatori e sostituirli tempestivamente nei casi di assenza con personale formato;

- dare immediata comunicazione all’Ente di qualsiasi circostanza ed evenienza che, rilevata nell’espletamento del Servizio offerto, possa impedirne il suo corretto svolgimento;
 - garantire operatori con competenza professionale in grado di svolgere i compiti assegnati per i servizi oggetto dell’appalto;
 - garantire sempre e comunque il normale svolgimento delle attività previste in sede di programmazione concordata con il Responsabile dei Servizi Sociali;
 - operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica dei cittadini e nel rispetto dei diritti individuali. A tal proposito il Soggetto affidatario e tutti gli operatori impiegati nel Servizio hanno altresì l’obbligo di rispettare scrupolosamente il segreto su fatti e circostanze riguardanti il Servizio e i destinatari di quest’ultimo, garantendo l’assoluta riservatezza verso l’esterno sulle persone e su tutto quanto concerne l’espletamento delle attività all’interno del Servizio, restando, in questo modo vincolati al segreto professionale ai sensi di legge;
 - garantire l’osservanza del Decreto Legislativo 196/2003 “Testo Unico sulla protezione dei dati personali” per i propri operatori che saranno ritenuti personalmente responsabili in caso di violazione della riservatezza dei dati personali e di ogni altra informazione riservata di cui avranno conoscenza in ragione del loro incarico;
 - rendersi responsabile di qualsiasi danno e/o inconveniente causato direttamente o indirettamente alle Istituzioni coinvolte o a terzi dal personale addetto al Servizio e di ogni altro danno o inconveniente dipendente dalla gestione del Servizio stesso;
 - trasmettere, una relazione concernente l’andamento della gestione del Progetto con l’indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse e con la rendicontazione statistica del numero di persone che hanno avuto accesso al Servizio nel periodo di riferimento;
 - riconsegnare, alla scadenza del contratto, le attrezzature ed i materiali concessi dall’Ente e quelli eventualmente acquistati durante la gestione del Servizio nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati, considerata la normale usura.
2. Resta a totale carico dell’appaltatore tutto quanto concerne l’espletamento dell’appalto compresa la messa a disposizione del materiale di cancelleria e quant’altro ritenuto utile per lo svolgimento dell’attività quotidiana.
3. L’aggiudicatario sarà sempre responsabile verso la Società della Salute e i terzi dell’esecuzione di tutti i servizi assunti. Essa sarà pure responsabile dell’operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi utilizzati potessero derivare alla stessa Stazione appaltante o a terzi.
- Lo stesso Aggiudicatario si assumerà ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa a carico dell’Amministrazione appaltante.

L'Aggiudicatario si obbligherà a sollevare la stazione appaltante da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali per trascuratezza o per colpa dell'assolvimento dei medesimi.

Le spese che la Società della Salute appaltante dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'Aggiudicataria o in ogni caso da questo rimborsate.

Art. 18. VIGILANZA E CONTROLLO

Spettano alla stazione appaltante i compiti di controllo e di indirizzo, in merito all'adempimento preciso degli obblighi dell'Aggiudicataria, sia per quanto riguarda il progetto, sia per quanto riguarda il rispetto delle norme contrattuali. In sede di verifica si constaterà il regolare funzionamento dei servizi oggetto dell'Appalto, l'efficienza e l'efficacia della gestione in base a quanto concordato in sede di programmazione. Resta facoltà della Stazione Appaltante richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi e del progetto. A tale fine è facoltà della Stazione Appaltante chiedere all'Aggiudicataria la compilazione di schede di autocontrollo per verificare il numero degli interventi effettuati, la dislocazione sul territorio ed altri indicatori che saranno definiti insieme al DEC.

Le violazioni delle suddette norme potranno comportare l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 21 e la risoluzione in danno ex art.1456 c.c., di cui al successivo art. 22.

Art. 19. GARANZIE CONTRATTUALI

L'offerta, degli art. 53 e 106, comma 1 del Codice, deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo dell'appalto.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nell'importo del 5% nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del D.Lgs 36/2023, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs 36/2023.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa aggiudicataria, fatta salva l'azione di risarcimento per eventuali danni da parte della stazione appaltante.

Art. 20 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura (o documento fiscale equipollente) emessa mensilmente previa attestazione di regolare svolgimento del servizio da parte del Responsabile di ciascuna Amministrazione contraente. La fattura dovrà essere intestata alla Società della Salute con indicazione del Centro di Costo relativo a ciascuna Amministrazione.

Prima della relativa fatturazione dovranno essere inviate al referente di ciascuna Amministrazione le ore effettivamente svolte suddivise per servizio e tipologia di utente e dovrà essere allegata apposita modulistica condivisa per la verifica della gestione del servizio.

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura (o documento fiscale equipollente) salvo quanto diversamente pattuito tra le parti in sede di contratto. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto.

L'appaltatore sotto la propria responsabilità, comunicherà tempestivamente alla Società della Salute, le variazioni che dovessero verificarsi circa le modalità di pagamento: in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine a quelli già effettuati. Resta tuttavia espressamente inteso che, in nessun caso (ivi compreso il caso dei ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti), l'appaltatore potrà sospendere la prestazione delle attività previste nel contratto; qualora si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Società della Salute potrà rivalersi sul deposito cauzionale o precedere alla risoluzione di diritto del contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi in forma scritta.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/10 e ss.mm.ii. A tale scopo si impegna ad accendere apposito c/c bancario/postale dedicato ed a comunicare all'Amministrazione contraente gli estremi identificativi del conto, le persone delegate ad operare sul conto, nonché ogni variazione ai dati di cui sopra. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) relativi al presente appalto. Il presente contratto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 21 – REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

A partire dalla seconda annualità contrattuale, con riferimento alla data di stipula del contratto, ai sensi dell'art.60 i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e nella conseguente bozza di contratto. Non saranno riconosciuti altri motivi di adeguamento del prezzo.

Art. 22 – INADEMPIMENTI E PENALITA'

1. Fatti salvi i casi di risoluzione del contratto, qualora il soggetto affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti, oppure fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, il Committente invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente capitolato.

2. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'appaltatore non fossero ritenute soddisfacenti dal Committente, si potrà procedere all'applicazione della sottoelencata penalità in caso di reiterati ritardi di orario del personale impiegato nello svolgimento del Progetto nonché, in caso di ritardo nell'erogazione delle attività da svolgere, penale compresa tra € 100,00 e € 250,00 al secondo episodio segnalato;

In caso di ripetuti e segnalati episodi di servizio effettuato in difformità da quanto previsto dal Capitolato e di comportamenti scorretti o sconvenienti nei confronti dell'utenza si provvederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, oltre che nei casi di cui all'art. 25.

3. Il Committente provvederà al recupero delle penalità mediante detrazione sui corrispettivi dovuti per le prestazioni rese dal soggetto affidatario, previa apposita e formale contestazione secondo quanto stabilito dal presente Capitolato.

4. L'accertamento dei fatti che danno origine alle penali verrà effettuato dagli incaricati della SDS salvo errori manifesti, prova contraria o mala fede.

5. Il pagamento della penale non esonera il prestatore di servizi dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno arrecato al committente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che il committente intenda eventualmente intraprendere.

ART. 23- NORME DI COMPORTAMENTO COLLABORATORI O DIPENDENTI DELL'APPALTATORE / SOGGETTI INCARICATI E NORME IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE.

1. L'Appaltatore si obbliga, con riferimento alle prestazioni del presente bando, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori/dipendenti, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62, art.2 co.3 (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) così come modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023 n. 81 e dal Codice di comportamento dei dipendenti e assegnati alla SDS approvato con Delibera di assemblea dei soci n. 3 del 17/02/2023, anche in caso di grave violazione accertata dalla Società della Salute e ad insindacabile giudizio, l'eventuale risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013.

2. Gli operatori economici concorrenti dichiarano, in sede di gara, di non aver concluso e di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito e di non attribuire incarichi a ex dipendenti o ai soggetti indicati all'art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (attuativo della legge n. 190/2012), che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Società della Salute nei confronti dell'impresa per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, nel rispetto del divieto posto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 (comma

aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. I), L. n. 190/2012), che prevede il divieto del c.d. “pantouflange-revolving doors”.

3. Le violazioni delle suddette norme potranno comportare la risoluzione in danno ex art.1456 c.c., di cui al successivo art. 24.

ART. 24 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. L'Aggiudicatario è responsabile della corretta applicazione delle normative sulla sicurezza per i propri lavoratori.

2. L'Aggiudicatario è tenuto, prima dell'inizio attività a:

- fornire ai propri operatori tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza alle disposizioni delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- fornire la documentazione attestante la nomina e l'avvenuta comunicazione al Consorzio del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, oltre il nominativo del Medico Competente, e dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di informazione e formazione di cui alla legge;
- rispettare la normativa vigente per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro”.

3. Il Consorzio si riserva di chiedere qualsiasi integrazione, anche in corso di esecuzione del servizio, della documentazione presentata.

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza, o che abbia rilevanza in tale ambito, dovrà essere comunicata al RSPP individuato dal soggetto gestore che provvederà a comunicarlo al Consorzio. Il Consorzio inoltrerà la segnalazione al RSPP incaricato per ciascun centro.

4. Il Consorzio si riserva di verificare l'ottemperanza ovvero intraprendere azioni correttive rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute.

ART. 25- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È fatta salva la facoltà dell'Ente Appaltante di risolvere il contratto per inadempienza grave o reiterata dell'Aggiudicatario del servizio rispetto agli impegni assunti, salvo il risarcimento dei danni, materiali e morali subiti, compresi i disagi procurati agli utenti dei servizi oggetto del presente capitolato.

In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto e ritenere definitivamente la cauzione.

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta all'appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- verificarsi in un trimestre di 6 inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardo gli obblighi contrattuali, ivi compresi quelli derivanti dal mancato rispetto di condizioni derivanti dal progetto offerta;

- accertata inadempienza, da parte dell'aggiudicataria, di obblighi attinenti il trattamento normativo, retributivo, assicurativo del personale dipendente;
- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata, a carico del soggetto oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali delle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile;
- gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei Piani di Sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda alla immediata regolarizzazione, ovvero violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art 5 della L. 123/2007;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
- situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'aggiudicataria;
- cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale del servizio;
- accertata mancanza dei requisiti richiesti tassativamente per il personale impiegato dalla ditta nel servizio;
- DURC non regolare per due volte consecutive;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;

In ognuno dei casi citati nel presente articolo il Committente potrà inoltre addebitare le maggiori spese derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di ulteriore risarcimento danni.

La pronuncia di risoluzione del contratto sarà effettuata dalla SDS con provvedimento formale che sarà notificato al domicilio del soggetto affidatario.

E' fatta salva l'applicazione di sanzioni pecuniarie e ogni rivalsa di danni, per i quali, oltre che con la cauzione, l'affidatario risponde con il proprio patrimonio.

ART. 26 - RECESSO UNILATERALE

1. Il Consorzio potrà recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile, tenendo indenne l'Aggiudicatario delle spese sostenute, dei servizi svolti e dei mancati guadagni.

Art .27- SCIOPERO

In caso di sciopero dei propri dipendenti l'Aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva al Referente della Stazione Appaltante.

Anche in occasione di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta ad informare tempestivamente il Referente e gli utenti del servizio.

Art. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Tutti i dati dei quali il Consorzio verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente appalto, verranno trattati nel rispetto della normativa vigente.

2. L'appaltatore è designato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare gli stessi esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio e si impegna a rispettare il G.D.P.R (General Data Protection Regulation) ed in particolare di quanto disposto dall' articolo 28 nella sua integralità e ad adottare tutte le misure di sicurezza così come previsto dall'art. 32 del G.D.P.R..

3. L'Ente Affidatario dovrà comunicare il nominativo del Responsabile Esterno e dimostrare nel corso dell'appalto il rispetto della suddetta normativa.

Art.29- FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà sottoscritto in forma di scrittura privata in modalità elettronica [o in forma pubblica ai rogiti di Notaio scelto dall'appaltatore], ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 36/2023.

I corrispettivi stabiliti sono soggetti alle disposizioni di cui alle normative fiscali vigenti.

Ogni onere resterà a carico dell'aggiudicatario, con la sola eccezione dell'IVA, che è carico dell'Amministrazione contraente.

Le spese del contratto e consequenziali sono da considerarsi a carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 30- FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è territorialmente competente in via esclusiva il Foro di Firenze, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

Art. 31 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI “ ASSISTENZA SCOLASTICA PER IPOACUSICI ED IPOVEDENTI” , DEL PROCEDIMENTO, E DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Responsabile del Servizio di “assistenza scolastica per ipoacusici ed ipovedenti” e del procedimento è la dott.ssa Silvia Giannelli, Responsabile Amministrativo Polo Valdarno e Valdisieve.

Responsabile dell'esecuzione del contratto è la dott.ssa Luisa Brandi, Referente di area di intervento professionale anziani e disabilità della SDS Fiorentina sud est.

ART. 32- DISPOSIZIONI FINALI

I servizi oggetto del presente appalto rientrano nella categoria degli appalti pubblici di cui all'allegato XIV della direttiva 2014/24/UE.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara, si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le altre Leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto compatibili con la natura dell'atto.